

## **Disciplina FATCA – Chiarimenti in merito agli obblighi di acquisizione e comunicazione del TIN su conti preesistenti.**

### **Domanda.**

Con la *Notice 2023-11* del 30 dicembre 2022, l'*Internal Revenue Service* degli Stati Uniti (IRS), consapevole delle difficoltà che le istituzioni finanziarie riscontrano nella raccolta del codice fiscale statunitense (TIN), ha precisato, con riferimento alla comunicazione dei dati relativi agli anni dal 2022, 2023 e 2024, che la mancata acquisizione e comunicazione del TIN statunitense in relazione ad un conto preesistente (già esistente alla data del 30 giugno 2014) non determinerà di per sé l'accertamento di una grave non conformità agli obblighi previsti dalla normativa FATCA in capo alle istituzioni finanziarie dei Paesi aderenti all'Accordo IGA 1 che rispettano le condizioni indicate nella medesima *Notice*.

Si chiede di conoscere se le istituzioni finanziarie italiane che seguono le indicazioni contenute nella predetta *Notice* possono beneficiare della disapplicazione delle sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi di acquisizione e di comunicazione all'Agenzia delle entrate del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 di pertinenza di soggetti statunitensi, prevista dall'art. 1, comma 723, della legge n. 160 del 2019.

### **Risposta.**

L'*Internal Revenue Service* (IRS) degli Stati Uniti, con la *Notice 2023-11* del 30 dicembre 2022, al fine di raccogliere ulteriori informazioni sulle difficoltà riscontrate dalle istituzioni finanziarie nel recupero dei codici fiscali statunitensi (TIN) relativi ai conti finanziari statunitensi, per le annualità 2022, 2023 e 2024, ha previsto che la mancata acquisizione e comunicazione del TIN statunitense in relazione ai soli conti esistenti al 30 giugno 2014 (“conti preesistenti”), non comporta, di per sé, una grave non conformità agli obblighi FATCA da parte delle istituzioni finanziarie dei Paesi IGA 1, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni.

Secondo tale *Notice* la mancata acquisizione e comunicazione del TIN statunitense in relazione ai soli conti preesistenti per le suddette annualità non comporta, di per sé, una grave non conformità agli obblighi FATCA da parte delle istituzioni finanziarie dei Paesi IGA 1, a condizione che, per tutti i

conti statunitensi privi di TIN, sia preesistenti che nuovi, tali istituzioni (cfr. punto 3.03 della *Notice 2023-11*):

a) ottengano e comunichino la data di nascita di ogni titolare di conto che sia una persona fisica e delle persone che esercitano il controllo sul conto;

b) a partire dall'anno 2023, richiedano annualmente a ogni titolare di conto il TIN statunitense mancante, corredando la richiesta di uno specifico set di elementi informativi riportati nella sezione 3.04 della *Notice 2023-11*, che vengono resi disponibili dalle autorità statunitensi affinché i cittadini/residenti statunitensi possano adempiere ai propri obblighi fiscali. Le istituzioni finanziarie sono tenute a conservare la documentazione e le evidenze attestanti le suddette richieste fino alla fine del 2028;

c) a partire dall'anno 2023, facciano una ricerca elettronica su base annua nelle banche dati elettroniche da loro gestite al fine di reperire il previsto TIN statunitense;

d) utilizzino uno specifico codice numerico giustificativo per ogni conto per cui manca un TIN statunitense obbligatorio. La *Notice* ha precisato che, per la comunicazione dei dati relativi al 2022, le istituzioni finanziarie possono utilizzare, alternativamente, i codici numerici giustificativi già emessi dall'IRS nel maggio 2021 o i codici numerici giustificativi aggiornati dalla medesima autorità nel 2023, mentre per la comunicazione dei dati relativi agli anni 2023 e 2024 è richiesto l'uso dei codici numerici giustificativi aggiornati. A tal riguardo, con la FAQ n. 6 del 27 gennaio 2023, l'IRS ha fornito i codici numerici giustificativi aggiornati da utilizzare in assenza di TIN statunitense.

In considerazione di ciò, si ritiene che per le istituzioni finanziarie italiane che, a decorrere dal periodo di rendicontazione 2022, soddisfano le condizioni sopra riportate alle lettere da a) a d) trovi applicazione il citato art. 1, comma 723, della legge n. 160 del 2019.

Roma, 25 maggio 2023